



1 6 -

XX/XX/xx

**Finpiemonte S.p.A.**

Galleria San Federico, 54 10121 Torino

Soggetta a Direzione e Coordinamento Regione Piemonte

Capitale sociale i.v. Euro 145.780.400,00

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 01947660013

REA n. 521694 - Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB al n. 15599

ASF 157 - \_\_\_\_\_

Spettabile  
Banca  
Indirizzo Banca  
Cap - Località

Area: Agevolazioni e Strumenti Finanziari

Torino, \_\_\_\_\_

**Oggetto: Fideiussione**

Art. 33 Legge Regionale del 4 dicembre 2009, n. 30 – Fondo Regionale di garanzia per il Microcredito

Numero domanda : \_\_\_\_\_

Richiedente l'agevolazione: \_\_\_\_\_

Cod. Fisc./P.IVA: \_\_\_\_\_

## Premesso

- a) che la Regione Piemonte ha modificato ed integrato l'art. 8 della legge regionale 18.05.2004, n. 12, istitutivo del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile, con l'art. 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30, istituendo il Fondo di garanzia per il microcredito, finalizzato a consentire ai soggetti che non sono in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario, di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo;
- b) che con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 la Giunta Regionale ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito affidando a Finpiemonte S.p.A., società finanziaria regionale *in house*, le attività e le funzioni connesse all'istituzione dello stesso;
- c) che con D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016 la Giunta Regionale ha ridefinito i Criteri Generali di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito, definendo "soggetti non bancabili" coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale ne una valida garanzia personale da parte di terzi;

d) che con Determinazione Dirigenziale n. 432 del 07.07.2016 sono state approvate, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016, le nuove modalità e le procedure per la concessione delle garanzie secondo quanto stabilito nell'Allegato A e nell'Allegato B della determina stessa che ne costituiscono parte integrante;

e) che data la specificità dei destinatari del Fondo "soggetti non bancabili" è prevista la figura di un tutor ad accogliere, accompagnare e monitorare nelle fasi di istruttoria, avvio, consolidamento e rendicontazione del progetto imprenditoriale, i predetti soggetti. L'attività di accompagnamento al microcredito è stata prevista come necessaria ed è messa a disposizione da una rete di istituzioni *no profit*, coordinate e rappresentate dalla Fondazione don Mario Operti e da un'associazione temporanea di scopo che coinvolge otto associazioni datoriali, coordinata e rappresentata dalla Confcommercio Piemonte.

f) che la collaborazione tra gli enti che si impegnano nelle attività di accompagnamento è stata formalizzata attraverso la sottoscrizione in data 20.10.2010 di un protocollo d'intesa, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 25 – 385 del 26.07.2010;

g) che alle banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale, nella misura dell'80% di ogni singolo prestito, e che l'ammontare complessivo delle garanzie concesse da Finpiemonte non potrà essere superiore a 3 volte il valore del Fondo;

h) che in data «Data\_stipula\_convenzioni», \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (come modificata ed integrata dai seguenti addendum), Finpiemonte S.p.A. (nel seguito **Finpiemonte**) e «Banca\_convenzionata» (nel seguito la **Banca**, e ove congiuntamente le **Parti**) hanno stipulato una convenzione (la **Convenzione**) volta a disciplinare la concessione di una garanzia fideiussoria, nei limiti dell'80% di ogni singolo prestito, con l'intervento del Fondo di garanzia regionale di cui in premessa. Tale garanzia è prestata da Finpiemonte nell'interesse dei beneficiari (soggetti non bancabili) che ottengano la concessione di crediti bancari unicamente destinati a sostenere nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, il tutto secondo quanto disciplinato negli atti di cui ai precedenti punti c) e d) delle premesse;

i) che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ la/il \_\_\_\_\_ (persona fisica o impresa) \_\_\_\_\_ (il **Beneficiario**) ha presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia in oggetto a Finpiemonte, la quale, con l'ausilio del Comitato Tecnico di Valutazione, ha approvato la richiesta dichiarandone l'idoneità a fruire dei benefici;

j) che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, la Banca si è dichiarata disponibile ad erogare al Beneficiario un finanziamento per un importo pari a € \_\_\_\_\_ con scadenza rate \_\_\_ (di cui \_\_\_ di pre-ammortamento) (il **Finanziamento**), dietro rilascio da parte di Finpiemonte di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, nei limiti dell'80% del Finanziamento. Detto finanziamento deve essere erogato al soggetto beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi (ricevute, conferme d'ordine, parcelle pro-forma etc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione. Tuttavia, nel caso di specie il Comitato Tecnico ha stabilito che il finanziamento venga erogato con le seguenti modalità:  
\_\_\_\_\_;

k) che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Finpiemonte ha concesso la presente garanzia in favore del Beneficiario per l'importo massimo garantito pari a € \_\_\_\_\_;

### Tutto ciò premesso

Finpiemonte, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Valeria Insabella di Torino, in data 26.05.2015, rep. n. 3952, registrata a Torino in data 04.06.2015 n. 11331, con la presente si costituisce fideiussore a garanzia della restituzione della sola somma capitale dovuta dal Beneficiario in relazione al Finanziamento concesso da Codesta spettabile Banca, per un importo massimo garantito pari ad Euro \_\_\_\_\_ (**Importo Massimo Garantito**);

La presente fideiussione è regolata dalla seguenti condizioni:

Art. 1 - Il Fideiussore si impegna a corrispondere alla Banca quanto dovuto dal Beneficiario in ragione del Finanziamento di cui sopra nel limite dell' 80% del debito residuo in linea capitale e dell'Importo Massimo Garantito, fatta salva la progressiva automatica riduzione della garanzia prevista all'art. 4 comma 5 della Convenzione.

Art. 2 - La presente fideiussione ha efficacia dalla data di erogazione del Finanziamento per una durata massima di 180 giorni oltre la durata del Finanziamento stesso ovvero, in caso di risoluzione anticipata del Finanziamento, di 180 giorni dalla data di risoluzione stessa. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna richiesta di pagamento, la garanzia si intenderà decaduta e priva di ogni efficacia, anche in assenza di restituzione dell'originale.

Art. 3 - Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa del Beneficiario.

Art. 4 - La Banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare entro i limiti d'importo garantito, l'entità delle esposizioni complessive del Beneficiario, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 5 - Al fine di escutere la garanzia fideiussoria, la Banca si obbliga a:

- a. comunicare a Finpiemonte, anche mediante strumenti web, ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in premessa, le eventuali insolvenze entro 45 giorni successivi alla scadenza della prima rata non pagata;
- b. comunicare a Finpiemonte l'eventuale decisione della stessa Banca, di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento, purché tutto ciò avvenga con il preventivo nullaosta di Finpiemonte;
- c. comunicare a Finpiemonte l'eventuale risoluzione anticipata del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca stessa (anche conseguente ad intervenuta revoca del beneficio comunicata da Finpiemonte secondo le disposizioni contenute nelle nuove modalità e procedure per la concessione delle garanzie di cui al punto d) delle premesse) nei confronti del beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta stessa, dando motivazione della risoluzione nonché evidenza di aver avviato tentativi di recupero;

La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte della Banca entro 120 giorni dalla risoluzione del contratto di Finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario o dalla scadenza dello stesso. Nella richiesta di

escussione dovrà risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché l'evidenza di aver avviato tentativi di recupero del credito nell'interesse della Banca e del Fondo, pena la decadenza dalla garanzia stessa.

Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il Beneficiario, i successori o aventi causa dello stesso, ed il fideiussore, le risultanze delle scritture contabili della Banca.

La presente garanzia decadrà e quindi perderà ogni efficacia in caso di mancato rispetto da parte della Banca delle tempistiche previste al presente articolo.

Per tutto quanto non diversamente stabilito si rinvia all'art. 5 della Convenzione.

Art. 6 - Il fideiussore, nei limiti indicati, è tenuto a pagare alla Banca quanto dovuto dal Beneficiario per capitale erogato e non ancora restituito, entro 45 giorni dalla richiesta stessa, previo il rispetto delle condizioni al precedente art. 5.

Art. 7 - E' pattuito tra le Parti che la garanzia fideiussoria mantiene la propria efficacia anche in caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte, fatto salvo il diritto di Finpiemonte di rivalersi sul beneficiario per l'importo pagato a titolo di garanzia.

Art. 8 - Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto di stipula della Convenzione o altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto.

Art. 9 - Il fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta dai revisori contabili.

Art. 10 - Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente documento si applica quanto disposto dalla Convenzione.

Art. 11 - Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area

Fabrizio Gramaglia

Il Direttore Generale

Maria Cristina Perlo